

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 720B

LE RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1°
gennaio 2022 o successivamente)

Indice

	Paragrafo
Introduzione	
Oggetto del presente principio di revisione (SA Italia)	1-3
Data di entrata in vigore	4
Obiettivi	5
Definizioni	6
Regole	
Procedure	7-10
Le risposte del revisore qualora identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario.....	11-13
Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste un errore significativo nel bilancio ovvero che è necessario aggiornare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto.....	14
Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario.....	15
La relazione del revisore.....	16-21
Attestazioni scritte	22
Documentazione	23

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Definizioni	A1-A7
Procedure	A8-A24
Le risposte del revisore qualora identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario.....	A25-A26
Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste un errore significativo nel bilancio ovvero che è necessario aggiornare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto.....	A27
Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario.....	A28-A30
La relazione del revisore.....	A31-A39

Appendice 1: Principali fonti di riferimento relativamente al contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Appendice 2: Esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e sulla loro conformità alle norme di legge nonché di dichiarazione su eventuali errori significativi

Il principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” deve essere letto congiuntamente al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

Il principio di revisione (SA Italia) n. 720B è stato predisposto al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dai principi di revisione internazionali (ISA). Tale principio non è stato predisposto né emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board.

Introduzione

Oggetto del presente principio di revisione (SA Italia)

1. Il presente principio di revisione tratta delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge. Esso tratta altresì delle responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente al rilascio della dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nelle informazioni sopra indicate.

Analoghe responsabilità competono al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio degli enti del terzo settore (nel seguito ETS) redatto ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 3 del D. Lgs. 117/17, relativamente alla sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione. L'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 117/17 stabilisce che gli ETS redigano il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e "dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie". Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 chiarisce che, per quanto attiene l'attività di cui al presente Principio, il revisore esprime il giudizio di coerenza e conformità e la dichiarazione circa l'individuazione di errori con riferimento alla sola parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Pertanto, nel presente principio, ove non diversamente specificato:

- quando si richiama la "relazione sulla gestione" si intende fare riferimento per gli ETS alla sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione predisposta da tali enti;
- quando si richiamano gli "amministratori" si intende fare riferimento anche agli organi di amministrazione degli ETS.

Il presente principio tratta l'attività da svolgersi nel contesto dell'incarico di revisione legale e fa conseguentemente parte dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) indicati nel paragrafo 2(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*.

2. L'art. 34 della Direttiva 2013/34/UE (di seguito anche "Direttiva")¹, in materia di disposizioni generali sulla revisione dei conti, richiede che il revisore legale o le imprese di revisione contabile:
 - a) esprimano un giudizio se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio e se

¹ Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 182 del 29 giugno 2013.

è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili;

- b) dichiarino se, in base a ciò che hanno conosciuto e compreso dell'impresa e relativo contesto nel corso della revisione, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione e forniscano un'indicazione sulla natura di tali dichiarazioni errate.

Tale previsione normativa è ripresa poi nell'art. 35 della Direttiva², in cui è previsto, attraverso il richiamo all'art. 28 della Direttiva 2006/43/CE³, che la relazione di revisione includa il giudizio e la dichiarazione di cui all'art. 34 sopra indicato.

La successiva Direttiva 2014/56/UE⁴ riprende il contenuto della relazione di revisione e, intervenendo sull'art. 28 sopracitato, prescrive che il giudizio e la dichiarazione rese ai sensi dell'art. 34 della Direttiva sono entrambi basati sul lavoro svolto per la revisione contabile.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139⁵ ha apportato, nel recepimento dell'art. 34 della Direttiva, le conseguenti modifiche all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche "Decreto") in materia di relazione di revisione: al soggetto incaricato della revisione legale (di seguito anche "revisore") è pertanto richiesto di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e, ove redatto, con il bilancio consolidato (di seguito anche "bilancio") e sulla sua conformità rispetto alle norme di legge⁶. La norma italiana prevede inoltre che tale giudizio includa altresì *"una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori"* (nel seguito anche "dichiarazione sugli eventuali errori significativi").

Tale impostazione è stata confermata dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135⁷ il quale ha riprodotto nel nuovo art. 14 del Decreto, in materia di relazione di revisione e giudizio sul bilancio, la predetta disposizione in base alla quale la relazione di revisione comprende un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge e include la dichiarazione sopra indicata.

² Art. 35 "Modifica della Direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione".

³ Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea, L 157 del 9 giugno 2006.

⁴ Direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 158 del 27 maggio 2014.

⁵ Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

⁶ Il contenuto della relazione sulla gestione è prescritto dall'art. 2428 del Codice Civile per il bilancio d'esercizio e dall'art. 40 del D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 per il bilancio consolidato. Ulteriori fonti normative, con differenti ambiti soggettivi di applicazione, possono definire altre informazioni specifiche da inserire nella relazione sulla gestione: per un elenco delle principali fonti di riferimento si veda l'Appendice 1.

⁷ Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016 ed in vigore dal 5 agosto 2016.

La lettura congiunta della norma comunitaria e delle norme di recepimento nazionali porta a concludere che il revisore debba:

- 1) esprimere il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità rispetto alle richieste delle norme di legge;
- 2) rilasciare una dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio.

In virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative, sia il giudizio sia la dichiarazione sono basati sul lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio.

Inoltre, per le società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati la relazione sulla gestione contiene una specifica sezione denominata "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" (di seguito anche "relazione sul governo societario") riportante le informazioni richieste dall'art. 123-bis, co.1 e 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche "D. Lgs. 58/98"). Tali informazioni possono altresì figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione pubblicata congiuntamente a tale relazione o, in alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

In presenza di tale tipologia di emittenti, al revisore è richiesto di esprimere, ai sensi dell'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, il giudizio sulla coerenza di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario, in particolare quelle di cui al co. 1, lettere c), d), f), l) ed m), e di cui al co. 2, lettera b), dell'articolo citato (di seguito anche "alcune specifiche informazioni"), con il bilancio nonché di verificare, pur senza prevedere a tale riguardo una specifica attestazione da parte del revisore, che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari⁸, indipendentemente dalle modalità di presentazione di tali informazioni.

L'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, a differenza dell'art. 14 del Decreto, non è stato modificato dal D.Lgs. 139/15 sopra indicato, nonostante la Direttiva 2013/34/UE, recepita nell'ordinamento italiano da tale ultimo decreto, contenga all'art. 20 una specifica disciplina in merito al contenuto della relazione sul governo societario. In particolare, l'art. 20, co. 3, prescrive, con riferimento ad alcune specifiche informazioni, l'espressione del giudizio sulla coerenza con il bilancio e sulla loro conformità alle norme di legge, nonché il rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi, analogamente a quanto già previsto per la relazione sulla gestione. Si ritiene pertanto, alla luce del complessivo quadro normativo di riferimento allo stato applicabile e delle scelte compiute dal legislatore italiano, che il revisore sia tenuto ad esprimere un giudizio sulla conformità di alcune specifiche informazioni come sopra indicate alle previsioni contenute nelle norme di legge, nonché a rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio, sulla base delle procedure previste nel presente principio e

⁸ Il D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 ha modificato l'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98 sostituendo la verifica dell'avvenuta elaborazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con la verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis) dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98. Il nuovo testo normativo è applicabile con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

indipendentemente dalle modalità di presentazione delle specifiche informazioni⁹.

Le altre informazioni contenute nella relazione sul governo societario diverse dalle specifiche informazioni sopra identificate, che non sono pertanto assoggettate alle procedure del presente principio, saranno invece assoggettate alle procedure indicate nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720 “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile” in quanto la relazione sul governo societario che le include fa parte, ai sensi dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, della relazione sulla gestione compresa nella relazione finanziaria annuale redatta ai sensi dell’art. 154-ter del medesimo decreto anche qualora pubblicata sul sito internet dell’emittente.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e, ove predisposta, della relazione sul governo societario, della coerenza del loro contenuto rispetto al bilancio nonché della conformità di tale contenuto a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori. Essi sono inoltre responsabili della completezza e correttezza della relazione sulla gestione e, ove predisposta, della relazione sul governo societario. In particolare, tali soggetti sono responsabili, fra gli altri aspetti, sia dell’identificazione delle fonti di riferimento applicabili relativamente al contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario sia di quella parte del controllo interno che permetta la redazione di tali relazioni con un contenuto coerente con il bilancio a cui si riferiscono e in conformità alle norme di legge. Analoghe responsabilità competono all’organo di amministrazione degli ETS con riferimento alla sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione.

3. Tenuto conto del tenore letterale dell’art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto, il giudizio sulla coerenza e sulla conformità non rappresenta un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta.

Inoltre, la dichiarazione sugli eventuali errori significativi formulata alla luce delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio non costituisce l’espressione di un giudizio professionale e non è pertanto destinata a fornire alcuna forma di assurance. Tale dichiarazione, infatti, ha l’obiettivo di evidenziare, nella relazione di revisione, eventuali contraddizioni o non concordanze, che possono emergere dalla sola attività di lettura della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, fra il loro contenuto e gli elementi probativi e la documentazione acquisiti per esprimere il giudizio sul bilancio. Conseguentemente, la lettura della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario per cui il revisore non ha acquisito, nell’ambito della revisione contabile, elementi probativi e documentazione né svolto procedure pertinenti in quanto non necessarie per l’espressione del giudizio sul bilancio, potrebbe non consentire l’identificazione di errori significativi.

Data di entrata in vigore

4. Il presente principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi

⁹ Tale impostazione è confermata dal D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 che all’art. 10 modifica il comma 4 dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, inserendo il riferimento all’art. 14, comma 2, lett. e) del Decreto.

amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.

Obiettivi

5. Gli obiettivi del revisore sono i seguenti:

- a) formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge;
- b) esprimere il giudizio di cui al precedente punto a) nella propria relazione di revisione;
- c) considerare l'esistenza, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, di eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta;
- d) rilasciare nella propria relazione di revisione una dichiarazione sugli eventuali errori significativi, fornendo indicazioni sulla natura di tali errori, ove presenti.

Definizioni

6. Nel presente principio, ai fini degli obiettivi del precedente paragrafo 5, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:

- a) alcune specifiche informazioni: le informazioni di cui all'art. 123-bis, co. 1, lettere c), d), f), l) e m), e di cui al co. 2, lettera b) del medesimo articolo, del D.Lgs. 58/98;
- b) norme di legge: il quadro normativo adottato dagli amministratori che disciplina il contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta; (Rif. Parr.: A1-A4)
- c) incoerenza: presenza di informazioni nella relazione sulla gestione e/o di alcune specifiche informazioni nella relazione sul governo societario, ove predisposta, che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile; (Rif. Par.: A5)
- d) incoerenza significativa: una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso; (Rif. Par.: A7)
- e) mancanza di conformità: assenza, nella relazione sulla gestione di informazioni richieste dalle norme di legge e/o assenza, nella relazione sul governo societario, ove predisposta, di alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge;
- f) errore nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta: la presenza di informazioni ritenute dal revisore non correttamente rappresentate in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio; tale fattispecie è diversa dalla incoerenza e dalla mancanza di conformità come sopra definite; (Rif. Par.: A6)

- g) errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario: un errore che, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso (Rif. Par.: A7).

Regole

Procedure

7. Il revisore, durante la fase di pianificazione della revisione contabile del bilancio, deve:
 - a) nell'ambito della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, acquisire una comprensione generale: (Rif. Parr.: A8-A9)
 - i) delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario applicabili all'impresa e al settore di attività in cui opera
 - ii) delle modalità con cui l'impresa rispetta tali norme nella redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario;
 - b) concordare con la direzione modalità e tempistica di messa a disposizione della relazione sulla gestione nonché, ove predisposta, della relazione sul governo societario, nelle versioni approvate dagli amministratori, e degli eventuali dettagli idonei a permettergli lo svolgimento di quanto previsto dal presente principio. (Rif. Parr.: A10-A11)
8. Al fine della verifica sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, il revisore, tenendo conto del lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio, deve svolgere le seguenti procedure: (Rif. Parr.: A12-A17)
 - a) lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta;
 - b) riscontro della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.
9. Al fine della verifica della conformità della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario alle norme di legge, il revisore, nell'ambito della lettura di cui al precedente punto 8 a), deve unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse in tali relazioni. (Rif. Parr.: A12-A13 e A18-A19)
10. Al fine del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, il revisore, nell'ambito della lettura di cui al precedente punto 8 a), deve esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio. (Rif. Parr.: A13 e A20-A24)

Le risposte del revisore qualora identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario (Rif. Parr.: A25-A26)

11. Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al precedente paragrafo 8, il revisore identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una incoerenza, egli deve discutere tale aspetto con la direzione, ed in particolare con gli amministratori, al fine di comprendere se quanto riscontrato rappresenti effettivamente una incoerenza, se tale incoerenza sia significativa e se sia necessario che vengano apportate delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile ovvero alla relazione sulla gestione o alla relazione sul governo societario.

12. Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui ai precedenti paragrafi 7 e 9, il revisore identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una mancanza di conformità, egli deve discutere tale aspetto con la direzione, ed in particolare con gli amministratori, al fine di comprendere se quanto riscontrato rappresenti effettivamente una mancanza di conformità e se sia necessario apportare delle modifiche alla relazione sulla gestione o alla relazione sul governo societario.

13. Qualora, a seguito dello svolgimento delle procedure di cui al precedente paragrafo 10, il revisore identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare un errore nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, egli deve discutere tale aspetto con la direzione, ed in particolare con gli amministratori, al fine di comprendere se quanto riscontrato sia effettivamente un errore, se tale errore sia significativo e se sia necessario apportare delle modifiche al bilancio oggetto di revisione contabile, alla relazione sulla gestione o alla relazione sul governo societario, ovvero se le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto siano da aggiornare.

Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste un errore significativo nel bilancio ovvero che è necessario aggiornare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto (Rif. Par.: A27)

14. Qualora, a seguito delle procedure di cui ai precedenti paragrafi 11 e 13, il revisore giunga alla conclusione che esiste un errore significativo nel bilancio oggetto di revisione contabile ovvero che è necessario aggiornare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto, egli deve rispondere in modo appropriato in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario

15. Qualora, a seguito delle procedure di cui ai precedenti paragrafi 11, 12 e 13, il revisore giunga alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, egli deve chiedere alla direzione, ed in particolare agli amministratori, di correggerlo.

Se la direzione, ed in particolare gli amministratori,

- a) dichiarano che procederanno con la correzione, il revisore deve verificare che la correzione sia stata effettuata;
- b) si rifiutano di effettuare la correzione, il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabili delle attività di governance chiedendo che si proceda con la correzione. In tale circostanza: (Rif. Parr.: A28-A29)
 - i) qualora dichiarino che l'errore verrà corretto, il revisore deve verificare che la correzione sia stata effettuata;

ii) qualora invece l'errore non venga corretto, il revisore deve valutare le implicazioni per la propria relazione di revisione e comunicare ai responsabili delle attività di governance le modalità con cui ritiene di formulare il giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario. (Rif. Par.: A30)

La relazione del revisore

16. L'obbligo di espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto, deve essere assolto, secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700,¹⁰ in una sezione separata della relazione di revisione che deve riportare il sotto-titolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari". (Rif. Par.: A31)

17. La sezione separata della relazione di revisione deve contenere:

a) la descrizione delle responsabilità degli amministratori per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta, e per il loro contenuto coerente con il bilancio e conforme con quanto previsto dalle norme di legge;

b) la descrizione delle responsabilità del revisore, come previste dal presente principio di revisione;

c) il giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge;

d) con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto, l'indicazione che, alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile ai fini dell'espressione del giudizio del bilancio, il revisore non ha nulla da riportare.

18. Nei casi di espressione di un giudizio senza modifica sul bilancio, il revisore, nella circostanza di cui al precedente paragrafo 15 b) ii), deve:

- in presenza di incoerenza significativa, esprimere un giudizio sulla coerenza con rilievi o negativo a seconda delle circostanze, descrivendo l'incoerenza significativa riscontrata nel relativo paragrafo della relazione di revisione; (Rif. Par.: A32)

- in presenza di mancanza di conformità, esprimere un giudizio di non conformità alle norme di legge della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, fornendo indicazioni sulla mancanza di conformità riscontrata nel relativo paragrafo della relazione di revisione;

- in presenza di errori significativi, dichiarare tale circostanza nel relativo paragrafo della relazione di revisione, fornendo indicazioni sulla natura dell'errore riscontrato. (Rif. Par.: A33)

19. Nei casi di espressione di un giudizio con rilievi sul bilancio, derivante dalla presenza di errori significativi

¹⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*.

nel bilancio e/o dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore deve valutare nelle specifiche circostanze i riflessi sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità e/o sul rilascio della dichiarazione, derivanti dalla parziale inattendibilità (accertata o potenziale) del bilancio. (Rif. Parr.: A34-A36)

20. In caso di espressione di un giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, il revisore deve concludere di non essere in grado di esprimere il giudizio sulla coerenza e sulla conformità né di rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi. (Rif. Par.: A34 e A38)

21. Nei casi in cui la relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario, ove predisposta, non siano messe a disposizione del revisore in tempo utile per consentirgli lo svolgimento delle procedure previste dal presente principio ovvero tali relazioni non siano state predisposte o siano state predisposte in modo incompleto, egli deve valutare le implicazioni della specifica circostanza ai fini dell'espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità nonché del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi. (Rif. Par.: A37)

Attestazioni scritte

22. Nell'ambito delle attestazioni previste, con riferimento alla revisione contabile del bilancio, dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580¹¹, il revisore deve richiedere agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità per la redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta, per la coerenza del loro contenuto rispetto al bilancio nonché per la conformità di tale contenuto a quanto previsto dalle norme di legge. Il revisore deve richiedere altresì agli amministratori di fornire attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità per la completezza e correttezza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario, ove predisposta.

In relazione alle incoerenze e agli errori riscontrati dal revisore e non corretti dagli amministratori in quanto ritenuti non significativi, il revisore deve applicare il paragrafo 14 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, *Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*.

Documentazione

23. Il revisore deve includere nella documentazione del lavoro predisposta ai fini della revisione contabile del bilancio i risultati delle procedure di cui ai paragrafi 7-15 del presente principio, nel rispetto delle regole previste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230¹².

Linee guida ed altro materiale esplicativo

Definizioni (Rif. Par.: 6)

A1. L'Appendice 1 include un elenco delle principali fonti di riferimento per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario. La relazione sulla gestione è un documento che correda il bilancio finalizzata a fornire commenti sull'andamento della gestione con ulteriore informativa rispetto al bilancio. In alcuni casi, essa può includere anche informazioni non direttamente desumibili dal bilancio, dal sistema di contabilità generale e dalle scritture contabili sottostanti. Nell'ambito sopra descritto, sono inquadrabili alcune delle informazioni richieste, per gli emittenti valori mobiliari ammessi alle

¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 580, *Attestazioni scritte* – Appendice 1.

¹² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 230, *La documentazione della revisione contabile*.

negoziazioni in mercati regolamentati, dall'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 relativamente al governo societario e gli assetti proprietari.

Per gli ETS, le informazioni oggetto del giudizio del revisore di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto relative alla relazione sulla gestione sono incluse nella sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" della relazione di missione.

La normativa di riferimento che riguarda la messa a disposizione del pubblico del bilancio può stabilire che esso sia accompagnato da documenti ulteriori rispetto alla relazione sulla gestione e/o alla relazione sul governo societario (o, per gli ETS, alla relazione di missione): si pensi ad esempio alla relazione del Collegio Sindacale o, per quanto riguarda gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, all'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Poiché la previsione dell'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto in merito alle attività richieste al revisore riguarda unicamente la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, (e, per gli ETS, la sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione) gli ulteriori documenti accompagnatori non rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio, ferma invece restando l'applicazione delle procedure previste dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720, *Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, le società che non emettono titoli negoziati in mercati regolamentati e che non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi due dei parametri dimensionali previsti dal comma 1¹³ dello stesso articolo, sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione qualora forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile.¹⁴ Allo stesso modo, le micro-imprese come definite dall'art. 2435-ter del Codice Civile sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione qualora forniscano in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile¹². In assenza della relazione sulla gestione il presente principio non risulta applicabile.

A2. La relazione sulla gestione e/o la relazione sul governo societario contengono informazioni che, per loro natura, possono essere estratte dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili – attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti – a tale bilancio.

Alcuni esempi di tali informazioni possono essere:

- a) riclassificazioni del bilancio oggetto di revisione contabile;
- b) ripartizione di ricavi per linea di prodotto;
- c) indicatori di risultato finanziari, ivi inclusa la posizione finanziaria;

¹³ Le società che possono beneficiare dell'esonero sono quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

¹⁴ Si veda l'Appendice 1 per il contenuto del terzo comma, numeri 3) e 4), dell'art. 2428 del Codice Civile.

- d) altri indicatori finanziari di *performance*;
- e) risultati operativi dei settori di attività;
- f) informazioni relative a rapporti con parti correlate;
- g) informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti.

La relazione sulla gestione e/o la relazione sul governo societario possono altresì contenere informazioni che, per loro natura, non sono estratte dal bilancio oggetto di revisione contabile o riconducibili – attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti – a tale bilancio. Su tale tipologia di informazioni il revisore non è in grado di svolgere le procedure di cui al paragrafo 8, lettera b) del presente principio.

Alcuni esempi di tali informazioni possono essere:

- a) informazioni sul portafoglio ordini;
- b) informazioni sulle quote di mercato;
- c) informazioni economiche generali, sul settore di appartenenza ed i *competitor*;
- d) informazioni sulla capacità produttiva e sul suo utilizzo;
- e) indicatori di risultato non finanziari (ad esempio indici di puntualità delle consegne, tasso di soddisfazione della clientela);
- f) informazioni ambientali e sociali ovvero di sostenibilità;
- g) informazioni previsionali;
- h) informazioni relative alle rielaborazioni di dati storici finalizzate a rappresentare con criteri alternativi fatti o operazioni aziendali;
- i) informazioni estratte da contratti;
- j) informazioni estratte da sistemi di reportistica interni;
- k) informazioni che riguardano il governo societario e gli assetti proprietari;
- l) informazioni aventi natura finanziaria storica desunte da bilanci relativi a esercizi o periodi diversi da quello oggetto di revisione contabile o non riconducibili a tale bilancio;
- m) informazioni relative alle previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari dell'ETS.

Nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 10 del presente principio, tali informazioni sono considerate in base alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio: se pertanto non sono state acquisite, nell'ambito di tale attività, elementi probativi e documentazione né sono state svolte procedure pertinenti in quanto non necessarie per l'espressione del giudizio sul bilancio, il revisore non è tenuto a svolgere ulteriori procedure.

A3. Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori

Ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, le informazioni in commento sono fornite “nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione”. Inoltre, il testo di legge richiede di riportare gli indicatori finanziari e, solo “se del caso”, quelli non finanziari. È probabile che nelle imprese di dimensioni minori, pur tenute alla redazione della relazione sulla gestione¹⁵, le informazioni riportate nella relazione sulla gestione siano sufficientemente contenute poiché il bilancio in se già fornisce una corretta informativa economico-finanziaria e che la società non sia tenuta a fornire ulteriori informazioni non finanziarie nelle situazioni in cui il bilancio e gli indicatori finanziari siano capaci di esprimere significativamente e con chiarezza la situazione della società e l'andamento reddituale.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile espressamente prevede che l'informativa contenuta nella relazione sulla gestione debba essere “coerente con l'entità e la complessità degli affari della società”. Ciò realizza implicitamente un sistema informativo “modulare” in base al quale le società di maggiori dimensioni e complessità, che pertanto potrebbero avere una rilevanza economica superiore, potrebbero fornire un'informativa più ampia ed un maggior grado di dettaglio rispetto a quanto dovuto dalle società di più piccole dimensioni. Tale approccio informativo differenziato potrà avere riflessi in capo all'operatività del soggetto incaricato della revisione contabile: fermo restando le procedure previste dal presente principio di revisione, l'attività sarà infatti proporzionata all'ampiezza e al grado di dettaglio dell'informativa fornita dal soggetto il cui bilancio è oggetto di revisione contabile.

A4. Con riferimento alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, l'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 indica quali informazioni devono essere riportate nella relazione sulla gestione, nella specifica sezione denominata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”¹⁶ ovvero secondo le modalità di presentazione previste nel comma 3 del medesimo articolo. Fra tali informazioni, le seguenti rientrano nell'ambito di applicazione del presente principio:

- comma 1, lett. c): le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/98;
- comma 1, lett. d): se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
- comma 1, lett. f): qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
- comma 1, lett. l): le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

¹⁵ Per la definizione di “impresa di dimensioni minori” si veda anche il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*, paragrafo A71.

¹⁶ In merito alla natura e al contenuto complessivo della relazione sul governo societario, Borsa Italiana ha pubblicato il “Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” che rappresenta un modello che, seppur non obbligatorio, fornisce agli emittenti uno strumento per la verifica delle informazioni da inserire in tale relazione.

- comma 1, lett. m): l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;
- comma 2, lett. b): le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile.

A5. Una potenziale incoerenza può consistere ad esempio in:

- a) differenze tra dati, importi o commenti forniti in bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e quelli riportati nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario;
- b) contraddizioni tra dati e importi contenuti nel bilancio, o riconducibili al bilancio stesso, e relativi commenti forniti nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario;
- c) informazioni contenute nella relazione sulla gestione e/o alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario formulate secondo criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati in bilancio, in assenza di appropriati chiarimenti aggiuntivi che ne permettano la riconducibilità al bilancio. L'assenza di appropriati chiarimenti aggiuntivi, ove richiesti dalle norme di legge, potrebbe costituire anche una mancanza di conformità come definita nel presente principio.

A6. Un esempio di potenziale errore nella relazione sulla gestione come definito nel precedente paragrafo 6 f) potrebbe essere costituito dalla presentazione nella relazione sulla gestione di un indicatore di risultato finanziario diverso da quello che la direzione ha indicato al revisore, nell'ambito della revisione, come necessario al fine di consentire la comprensione della situazione finanziaria della società; tale circostanza potrebbe costituire una contraddizione e/o non concordanza rispetto alle conoscenze e alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto.

A7. Le norme di legge non contengono alcuna indicazione in merito al concetto di incoerenze significative e di errori significativi che possono essere contenuti nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario. Pertanto, con specifico riferimento alle definizioni di incoerenza significativa e di errore significativo contenute nel presente principio, i seguenti aspetti possono fornire al revisore utili punti di riferimento:

- come già indicato nel precedente paragrafo A1, la relazione sulla gestione correda il bilancio ed è finalizzata a fornire commenti sull'andamento della gestione con ulteriore informativa rispetto a tale bilancio, dando un contesto di riferimento alla sua lettura. Analoga finalità informativa caratterizza la relazione sul governo societario. Conseguentemente si presume che l'utilizzatore del bilancio, della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario sia il medesimo e la significatività è considerata tenuto conto delle necessità di informazioni di tale utilizzatore;
- nell'esercitare il proprio giudizio professionale, il revisore tiene in considerazione le specifiche caratteristiche dell'incoerenza o degli altri errori e i loro effetti: non tutte le incoerenze o gli errori, infatti, possono influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base della lettura del bilancio;
- il giudizio professionale esercitato dal revisore implica la valutazione di aspetti quantitativi e qualitativi: conseguentemente tale giudizio tiene in considerazione la dimensione, la natura e l'importanza

degli aspetti trattati nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario nell'ambito della lettura del bilancio.

Procedure (Rif. Parr.: 7-10)

- A8. Per acquisire una comprensione generale delle norme di legge relative alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario e delle modalità con cui l'impresa rispetta tali norme il revisore può:
- avvalersi della comprensione già acquisita relativamente al settore dell'impresa, al quadro regolamentare e ad altri fattori esterni;
 - svolgere indagini presso la direzione in merito alle norme di legge;
 - aggiornare la conoscenza delle norme di legge identificate;
 - svolgere indagini presso la direzione sulle direttive e procedure dell'impresa aventi ad oggetto la predisposizione della relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario, inclusa la raccolta delle informazioni necessarie dalle imprese partecipate, ove esistenti.
- A9. Nel caso di gruppi o comunque in presenza di imprese partecipate, le procedure potranno comportare la richiesta e l'ottenimento dai revisori delle componenti di opportune conferme di informazioni relative ai bilanci delle stesse.
- A10. Il revisore può comunicare alla direzione le proprie aspettative in merito alla tempistica di ottenimento della relazione sulla gestione e, ove predisposta, della relazione sul governo societario, nelle versioni approvate dagli amministratori, nonché le possibili implicazioni qualora tali documenti non siano ottenuti secondo la tempistica concordata. La comunicazione alla direzione può essere particolarmente utile in caso di primo incarico di revisione contabile oppure in presenza di cambiamenti nella direzione o nei soggetti responsabili delle attività di governance. La lettera di incarico può fare riferimento a tali aspetti e chiarire le responsabilità della direzione, ed in particolare degli amministratori.
- A11. Qualora la relazione sulla gestione o la relazione sul governo societario siano rese disponibili al pubblico solo attraverso il sito internet della società, è la stessa società che fornisce direttamente al revisore tali documenti sui quali il revisore svolge le procedure previste dal presente principio. Non è responsabilità del revisore ricercare tali documenti, anche qualora disponibili sul sito internet della società, né svolgere procedure per verificare che la pubblicazione in formato elettronico avvenga in modo completo ed accurato.
- A12. Il revisore, nello svolgimento della revisione contabile, esercita lo scetticismo professionale come indicato dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200 e dalla normativa di riferimento¹⁷. Il revisore esercita lo scetticismo professionale anche nello svolgimento delle procedure previste dal presente principio per l'espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità, ad esempio, nel caso di presentazione nella relazione sulla gestione di informazioni relative al raggiungimento di piani futuri eccessivamente ottimistiche rispetto alle informazioni contenute nel bilancio.
- A13. Secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 220¹⁸, il responsabile dell'incarico deve assumersi la responsabilità della direzione, supervisione e svolgimento dell'incarico in

¹⁷ ISA Italia n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)*, paragrafi 15 e A21-A25, e art. 9 del D.Lgs. 39/10.

¹⁸ ISA Italia n. 220, *Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*, par. 15.

conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. I fattori che possono essere tenuti in considerazione sono:

- l'esperienza dei membri del team di revisione;
- se i membri del team di revisione a cui è affidato lo svolgimento del lavoro hanno quelle conoscenze, ottenute nello svolgimento della revisione contabile, pertinenti ai fini dell'identificazione di eventuali incoerenze fra le informazioni e le loro conoscenze;
- il livello di giudizio professionale necessario. Ad esempio, lo svolgimento delle procedure per il riscontro della relazione sulla gestione con le informazioni contenute nel bilancio può essere assegnato a membri con minore esperienza;
- se sia necessario, in caso di revisione contabile del bilancio del gruppo, richiedere informazioni specifiche ai revisori delle componenti.

A14. Ai fini della verifica della coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, al revisore non è richiesto di confrontare tutti gli importi e/o le informazioni contenuti in tali documenti rispetto al bilancio.

A15. Nella selezione di un importo e/o di un'altra informazione su cui svolgere le procedure il revisore esercita il proprio giudizio professionale. Fattori da considerare nell'esercizio di tale giudizio possono essere:

- la significatività dell'importo e/o dell'informazione nel contesto in cui sono presentati, contesto che potrebbe influenzare l'importanza che gli utilizzatori del bilancio attribuiscono a tale importo o informazione, quale ad esempio un particolare indicatore di performance o un importo di fondamentale importanza;
- se si tratta di un importo, la sua dimensione rispetto a quello contenuto nel bilancio al quale si riferisce;
- la criticità di un particolare importo e/o informazione, quale ad esempio i piani di pagamenti basati su azioni ("*share based payments*") per la direzione aziendale;
- le caratteristiche delle direttive e procedure dell'impresa dalla stessa messe in atto per la predisposizione della relazione sulla gestione e la relazione sul governo societario.

A16. Nella definizione della natura ed estensione delle procedure il revisore esercita il proprio giudizio professionale. Esempi di procedure possono essere:

- per quelle informazioni che si presume siano anche esposte in bilancio, confrontare tali informazioni;
- per quelle informazioni che si presume siano anche esposte nelle note al bilancio, confrontare le formulazioni utilizzate e considerare se eventuali differenze rispetto a quanto esposto in bilancio implicano differenze nel significato complessivo;
- ottenere dalla direzione la riconciliazione di un importo contenuto nella relazione sulla gestione e/o nella relazione sul governo societario rispetto al bilancio, verificare l'accuratezza matematica di tale riconciliazione e confrontare le poste in riconciliazione rispetto al bilancio e rispetto alla relazione sulla gestione e alla relazione sul governo societario.

- A17. La verifica della coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario include, data la differente natura delle informazioni, le modalità della loro presentazione rispetto a quanto presentato in bilancio, ove pertinente.
- A18. Ai fini delle procedure di cui al precedente paragrafo 9, il revisore verifica se le informazioni richieste dalle norme di legge sono state omesse. Questo include anche quelle circostanze in cui le informazioni richieste sono presentate separatamente rispetto alla relazione sulla gestione e/o alla relazione sul governo societario senza riferimenti appropriati. Il revisore, al fine della verifica in oggetto, può utilizzare strumenti quali checklist riepilogative delle norme di legge relative a tali relazioni.
- A19. Qualora il revisore concluda che una o più informazioni richieste dalle norme di legge non sono contenute nella relazione sulla gestione e/o che alcune specifiche informazioni non sono contenute nella relazione sul governo societario, il revisore stabilisce se la mancanza di conformità ha anche un effetto significativo sul bilancio.¹⁹
- A20. Ai fini del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, il revisore considera le conoscenze acquisite nel corso della revisione contabile. Tali conoscenze includono la comprensione da parte del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315²⁰, che comprende:
- a) settore di attività, regolamentazione ed altri fattori esterni;
 - b) la natura dell'impresa;
 - c) la scelta e l'applicazione dei principi contabili da parte dell'impresa;
 - d) gli obiettivi e le strategie dell'impresa;
 - e) la misurazione e l'esame della performance economico-finanziaria dell'impresa;
 - f) gli aspetti del controllo interno.
- A21. Le conoscenze del revisore possono anche riguardare aspetti di natura prospettica, ad esempio ipotesi di sviluppo e flussi di cassa futuri che il revisore ha utilizzato nella valutazione delle assunzioni della direzione ai fini dello svolgimento delle verifiche sulle perdite di valore di attività quali l'avviamento e altre immobilizzazioni immateriali oppure nella valutazione del presupposto della continuità aziendale.
- A22. Con riferimento alla relazione sulla gestione e/o alle specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, al revisore può essere sufficiente richiamare alla propria memoria il lavoro di revisione svolto, gli elementi probativi ottenuti e le conclusioni raggiunte. Ad esempio, il revisore può essere in grado di identificare eventuali errori significativi semplicemente richiamando alla memoria le informazioni già ottenute a seguito delle indagini effettuate presso la direzione o i responsabili delle attività di governance o della lettura dei verbali dei libri sociali, senza la necessità di ulteriori attività.
- A23. Il revisore può invece stabilire che l'utilizzo della documentazione della revisione contabile del bilancio ovvero l'effettuazione di colloqui con gli altri membri del team di revisione, inclusi i revisori delle

¹⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 250, *La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio*.

²⁰ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, *Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi*.

componenti, che hanno svolto le specifiche procedure di revisione può essere appropriato ai fini del rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi. Ad esempio:

- qualora le informazioni si riferiscano alla cessazione di una importante linea di prodotto, il revisore può effettuare colloqui con gli altri membri del team di revisione che hanno svolto le procedure di revisione in quest'area al fine di supportare la considerazione se la descrizione dell'operazione è coerente con le conoscenze acquisite nel corso della revisione contabile;
- qualora le informazioni si riferiscano ad una serie di dettagli relativi ad una importante causa legale oggetto di specifiche procedure di revisione, può essere necessario riesaminare la documentazione della revisione dove la causa è stata analizzata nel dettaglio.

A24. Nella decisione in merito all'utilizzo della documentazione della revisione contabile e la relativa estensione, oppure all'effettuazione di colloqui con gli altri membri del team di revisione, il revisore esercita il proprio giudizio professionale. In ogni caso potrebbe non essere necessario utilizzare la documentazione della revisione contabile o effettuare colloqui con gli altri membri del team di revisione, inclusi i revisori delle componenti, per la relazione sulla gestione e/o per le specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario.

Le risposte del revisore qualora identifichi una situazione che a suo avviso potrebbe configurare una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario (Rif. Parr.: 11-13)

A25. La comunicazione con gli amministratori e la richiesta da parte del revisore di fornire maggiori evidenze circa la relazione sulla gestione e/o alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario possono fornire ulteriori elementi a supporto dell'esistenza o meno di una incoerenza significativa, di una mancanza di conformità o di un errore significativo. Sulla base delle ulteriori informazioni e chiarimenti da parte degli amministratori, il revisore può arrivare alla conclusione che non esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo. Ad esempio, le spiegazioni degli amministratori possono fornire valide motivazioni a supporto delle differenze di valutazione.

A26. La comunicazione con gli amministratori può fornire ulteriori informazioni che, viceversa, confermano la conclusione del revisore che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo.

Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste un errore significativo nel bilancio ovvero che è necessario aggiornare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso del lavoro di revisione svolto (Rif. Par.:14)

A27. Nell'ambito della di cui al paragrafo 8 a), il revisore può venire a conoscenza di nuove informazioni che hanno implicazioni:

- per la comprensione del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera e, conseguentemente, può essere necessario rivedere la valutazione dei rischi effettuata in precedenza²¹;

²¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, *Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi*, paragrafi 37 e A236.

- nell’ambito delle valutazioni del revisore circa gli effetti degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile e l’effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio²².

Le risposte del revisore quando giunge alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario (Rif. Par.:15)

- A28. Le attività che il revisore può intraprendere qualora l’incoerenza significativa, la mancanza di conformità o l’errore significativo non siano corretti a seguito della comunicazione con la direzione, ed in particolare con gli amministratori, e con i responsabili delle attività di governance dipendono dal giudizio professionale. Il revisore può considerare se le spiegazioni fornite da tali soggetti a supporto della mancata correzione possono far sorgere dubbi circa la loro integrità ed onestà, quando ad esempio il revisore sospetta la loro volontà di essere fuorvianti. Il revisore può anche ritenere appropriato chiedere un parere legale e, in alcune circostanze, al revisore può essere richiesto dalle leggi, regolamenti o altre prassi professionali di riferimento di comunicare tale aspetto alle autorità di vigilanza o agli organismi professionali pertinenti.
- A29. Se il revisore giunge alla conclusione che esiste una incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo e non è in grado di risolvere tale aspetto tramite la comunicazione con i responsabili delle attività di governance, il revisore considera se richiedere a tali ultimi soggetti di consultarsi con una terza parte qualificata, quale ad esempio il responsabile degli affari legali della società e valutare il parere legale ottenuto.
- A30. In circostanze rare, una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio può essere appropriata qualora il rifiuto di apportare una correzione significativa alla relazione sulla gestione e/o ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario può far sorgere dubbi sull’integrità della direzione, ed in particolare sugli amministratori, e dei soggetti responsabili delle attività di governance, poiché mette in discussione l’attendibilità degli elementi probativi in generale.

La relazione del revisore (Rif. Parr.:16-21)

- A31. Qualora il revisore assolva obblighi di reportistica ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto, la sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari” può contenere, ove pertinente, uno o più sottotitoli che descrivono il contenuto del paragrafo o dei paragrafi sui diversi obblighi di reportistica.
- A32. L’incoerenza significativa riscontrata potrebbe non limitarsi a specifiche informazioni oppure, pur limitandosi a specifiche informazioni, potrebbe riferirsi ad aspetti di importanza fondamentale per la comprensione della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta. In tali casi, la formulazione del giudizio con rilievi oppure negativo è oggetto di valutazione da parte del revisore.
- A33. Nel seguito vengono illustrate alcune possibili formulazioni all’interno della sezione “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”, a seconda degli esiti delle procedure previste dal presente principio:
- a) qualora il revisore riscontri una incoerenza significativa e/o una mancanza di conformità nella

²² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 450, *Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*.

relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, senza errori significativi, l'ultimo capoverso che riguarda la dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto è formulato come segue:

“... ”

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.”

b) qualora il revisore riscontri, alla luce delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione contabile del bilancio, errori significativi nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, in assenza di incoerenze significative e/o di mancanze di conformità, l'ultimo capoverso che riguarda la dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto è formulato come segue:

“... ”

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, evidenziamo che [*descrizione degli eventuali errori significativi fornendo indicazioni sulla natura di tali errori*].”

c) qualora il revisore riscontri, oltre a una incoerenza significativa e/o di mancanza di conformità, anche uno o più errori significativi nella relazione sulla gestione e/o in alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, l'ultimo capoverso che riguarda la dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto è formulato come segue:

“... ”

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, oltre a quanto già sopra riportato evidenziamo che [*descrizione degli eventuali errori significativi fornendo indicazioni sulla natura di tali errori*].”

A34. La tabella di seguito riportata riepiloga le implicazioni sulla formulazione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità derivanti dall'espressione di un giudizio con modifica sul bilancio descritto nei paragrafi 19 e 20:

Tipologia di giudizio sul bilancio	Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Effetto sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un

giudizio	giudizio sulla coerenza e sulla conformità
Giudizio negativo	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità

- A35. Un giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio può non avere impatti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità: ad esempio, un giudizio con rilievi sul bilancio per la mancanza di una particolare informativa richiesta dal quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile può non essere rilevante ai fini del giudizio sulla coerenza e sulla conformità della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario. In altre circostanze, invece, il rilievo per un errore significativo nel bilancio può comportare altresì un rilievo per il medesimo aspetto con riferimento al giudizio sulla coerenza ovvero una mancanza di conformità. Analogamente, qualora il rilievo sul bilancio derivi dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore può non essere in grado di esprimere il giudizio sulla coerenza e sulla conformità a causa di tale impossibilità.
- A36. Inoltre, gli errori significativi nel bilancio o l'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati da parte del revisore possono avere riflessi sulla formulazione della dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del Decreto.
- A37. Poiché la verifica richiesta dall'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98 in merito all'avvenuta elaborazione della relazione sul governo societario comporta il riscontro della sua sola esistenza, tale verifica si intende implicitamente assolta attraverso lo svolgimento delle procedure di cui ai paragrafi 7 e 9 del presente principio.
- A38. Qualora il revisore esprima un giudizio negativo oppure una dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio sul bilancio, l'inattendibilità del bilancio, l'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati o le molteplici incertezze appaiono di per sé motivo per privare di ogni possibile significato utile il giudizio sulla coerenza e sulla conformità richiesto al revisore e la dichiarazione sugli eventuali errori significativi e, pertanto, lo stesso dichiarerà l'impossibilità di esprimere tale giudizio e dichiarazione.
- A39. Nell'Appendice 2 sono riportati alcuni esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di dichiarazione sugli eventuali errori significativi, in presenza di giudizio sul bilancio sia senza modifica sia con modifica.

Appendice 1 (Rif. Parr.: 2 e A1)

Principali fonti di riferimento relativamente al contenuto della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Nella tabella che segue vengono riportate le principali disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 127/91 e della regolamentazione di settore, che fanno riferimento al contenuto della relazione sulla gestione nonché, per quanto riguarda gli enti del terzo settore, del D.Lgs. 117/17 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, che fanno riferimento al contenuto della sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
1	Codice Civile	Art. 2428 <i>Relazione sulla gestione</i>	<p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.</p> <p>2. L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>1) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;</p> <p>4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>[5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio]²³</p> <p>6) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>6 bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>[4. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.]²⁴</p> <p>5. Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.</p>

²³ Numero abrogato dall'art. 6, c. 11, D. Lgs. 139/15, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, c. 1, del medesimo D.Lgs. 139/15.

²⁴ Comma abrogato dal D. Lgs. 195/07.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
2	Codice Civile	Art. 2391-bis, c. 1 <i>Operazioni con parti correlate</i>	1. Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
3	Codice Civile	Art. 2364, c. 2 <i>Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza</i>	2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.
4	Codice Civile	Art. 2497-bis, c. 5 <i>Pubblicità</i>	5. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
5	Codice Civile	Art. 2497-ter <i>Motivazione delle decisioni</i>	1. Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428.
6	Codice Civile	Art. 2545 <i>Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa</i>	1. Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
7	D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991	Art. 40 <i>Relazione sulla gestione</i>	1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.</p> <p>1-<i>bis</i>. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>[b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;]²⁵</p> <p>c) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente.</p> <p>d-<i>bis</i>) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:</p> <p>1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.</p> <p>2-<i>bis</i>. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando</p>

²⁵ Lettera abrogata dall'art. 7, c. 10, D. Lgs. 139/15, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall' art. 12, c. 1, del medesimo D. Lgs. 139/15.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
8	D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998	Art. 123-bis Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari²⁶	<p>1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti:</p> <p>a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;</p> <p>b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;</p> <p>c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120;</p> <p>d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;</p> <p>e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;</p> <p>f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l’esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;</p> <p>g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell’articolo 122²⁷;</p> <p>h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di</p>

²⁶ Disposizione applicabile alle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati. Si ricorda che il presente articolo è stato modificato dal D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 citato *infra*.

²⁷ L’art. 122 D. Lgs. 58/98 tratta dei patti parasociali.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;</p> <p>i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;</p> <p>l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;</p> <p>m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.</p> <p>2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:</p> <p>a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;</p> <p>b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;</p> <p>c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;</p> <p>d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.</p> <p>d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta.²⁸</p> <p>3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.</p> <p>4. La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera <i>e</i>), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere <i>c</i>), <i>d</i>), <i>f</i>), <i>l</i>) e <i>m</i>), e al comma 2, lettera <i>b</i>), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere <i>a</i>), <i>c</i>), <i>d</i>) e <i>d-bis</i>), del presente articolo²⁹.</p> <p>5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera <i>b</i>).</p> <p>5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera <i>d-bis</i>), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;</p> <p>b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;</p> <p>c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta³⁰.</p>

²⁸ Lettera aggiunta dall'art. 10 del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016.

²⁹ Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 che ha sostituito le parole: "di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)" con le parole: "di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" e le parole: "sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" con le parole: "siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo".

³⁰ Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
9	D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998	Art. 154-ter, c. 4 e 6 <i>Relazioni finanziarie</i> ³¹	<p>4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.</p> <p>6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento:</p> <p>[...]</p> <p>(c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4.</p>
9-bis	D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017	Art. 13, c. 1, 2 e 3 <i>Scritture contabili e bilancio</i>	<p>1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.</p> <p>2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.</p> <p>3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.</p>
9-ter	D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017	Art. 13, c. 4 e 5 <i>Scritture contabili e bilancio</i>	<p>4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.</p> <p>5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435- bis o 2435-ter del codice civile.</p>

³¹ Disposizione applicabile agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
9- qua ter	Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020	Allegato 1 Mod. C Par. 18)	18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte;
10	Delibera Consob 11971/1999 (Regolamento Emittenti)	Art. 89-bis Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento <small>32</small>	Gli emittenti valori mobiliari che non hanno aderito o che intendono non proseguire nell'adesione a codici di comportamento ne danno notizia nella sezione della relazione sulla gestione indicata nell'articolo 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un riferimento nella relazione sulla gestione indicante dove tale documento sia disponibile al pubblico nel sito <i>internet</i> della società.
11	Regolamento Consob 17221/2010 (“Regolamento OPC”)	Art. 5, c. 8 e 9 Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate <small>33</small>	8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: (a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società ³⁴ ; (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento. 9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

³² Disposizione applicabile agli emittenti valori mobiliari.

³³ Disposizione applicabile alle società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

³⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso le parole: “come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile”.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
12	Regolamento Consob 17221/2010 ("Regolamento OPC")	Art. 13 <i>Casi e facoltà di esclusione</i> ³⁵	<p>3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:</p> <p>[...]</p> <p>'c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014³⁶:</p> <p>(i) [...]</p> <p>(ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;</p> <p>(iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera.</p>
13	Comunicazione Consob n. dem/10078683 del 24-09-2010	Paragrafo 10 <i>Informazione finanziaria periodica</i> ³⁷	<p>Con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:</p> <p>(a) nella relazione sulla gestione annuale:</p> <p>1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;</p> <p>2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:</p> <p>- il nominativo della controparte dell'operazione;</p>

³⁵ Disposizione applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni diffuse.

³⁶ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

³⁷ Disposizione applicabile alle società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>- la natura della relazione con la parte correlata;</p> <p>- l'oggetto dell'operazione;</p> <p>- il corrispettivo dell'operazione;</p> <p>- ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;</p> <p>(b) nella relazione intermedia sulla gestione:</p> <p>1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;</p> <p>2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).</p> <p>Come indicato nell'articolo 5, comma 9, del Regolamento, le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza.</p>
14	<p>Delibera Consob 20249/2017 ³⁸</p> <p>(Regolamento Mercati)</p>	<p>Art. 16</p> <p><i>Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società</i></p> <p>³⁹</p>	<p>1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:</p> <p>a) non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 2497-bis del codice civile;</p> <p>b) non abbiano un'autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;</p> <p>c) abbiano in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo a cui esse fanno capo un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all'interesse sociale. La rispondenza all'interesse sociale è attestata dall'organo di amministrazione con dichiarazione analiticamente motivata e verificata dall'organo di controllo;</p> <p>d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 2. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di</p>

³⁸ Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21536 del 15 ottobre 2020.

³⁹ Disposizione applicabile alle società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. Per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico è, invece, richiesta la costituzione di un comitato per il controllo interno nell'ambito del consiglio di sorveglianza che soddisfi i seguenti requisiti: i) almeno un membro sia un consigliere eletto dalla minoranza, ove presente; ii) tutti i membri del comitato siano indipendenti ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo per “amministratori indipendenti” e “consiglieri di sorveglianza indipendenti” si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società; - qualora la società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo Unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice. <p>3. Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza.</p> <p>4. Le società controllate con azioni quotate che non ritengano di dover adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dal comma 1, lettera a), forniscono nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			civile puntuale indicazione delle motivazioni per cui non ritengono di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della controllante.
15	Delibera Consob 20249/2017 (Regolamento Mercati)	Art. 17 Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazione 40	<p>1. Le azioni di società finanziarie il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni, anche di minoranza, secondo limiti prefissati nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano ove tali società:</p> <p>a) rendano al pubblico informazioni qualitative e quantitative in merito alla propria politica di investimento, specificando i criteri seguiti per la gestione degli investimenti e la diversificazione del rischio. Le informazioni devono consentire all'investitore di valutare le opportunità di investimento e di individuare le modalità con le quali l'obiettivo di distribuzione del rischio è conseguito;</p> <p>b) investano e gestiscano le proprie attività in conformità della politica di investimento resa pubblica.</p> <p>2. Le società di cui al comma 1 comunicano senza indugio al pubblico le variazioni della loro politica di investimento con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.</p> <p>3. Le società di cui al comma 1, una volta quotate, rendono nella relazione sulla gestione e nella relazione semestrale:</p> <p>a) informazioni circa le modalità di investimento delle proprie attività in conformità alla politica di investimento adottata, con particolare riferimento alla diversificazione del rischio, fornendo a tal fine anche un'analisi quantitativa, e</p> <p>b) una completa e significativa analisi del portafoglio di investimento.</p>
16	Regolamento dei mercati organizzati e	Art. 2.6.2 Obblighi informativi ⁴¹	<p>7. Le società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea forniscono al mercato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell'organo amministrativo circa l'esistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento Mercati Consob, lettere a), b) e c), punto i) ⁴². L'organo di controllo comunica tempestivamente a</p>

⁴⁰ Disposizione applicabile alle società finanziarie quotate il cui oggetto sociale prevede in via esclusiva l'investimento in partecipazioni.

⁴¹ Disposizione applicabile alle società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea.

⁴² Art. 15 Regolamento Mercati ("Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea"):

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
	gestiti da Borsa Italiana S.p.A.		<p>Borsa Italiana quanto previsto in tema di sistema amministrativo contabile dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto ii) del Regolamento Mercati Consob⁴³.</p> <p>8. Le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società forniscono al mercato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell'organo amministrativo circa l'esistenza o meno delle condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento Mercati Consob⁴⁴.</p> <p>9. Le società finanziarie il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni forniscono al mercato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione, attestazione dell'organo amministrativo circa il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento Mercati Consob⁴⁵.</p>
17	Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 VII aggiornamento⁴⁶ (“Il bilancio	Capitolo 2, paragrafo 1 Disposizioni generali⁴⁷	<p>Il bilancio è redatto in unità di euro ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione della banca quando ricorrono determinate condizioni, in milioni di euro.</p> <p>Nel caso di operazioni di operazioni di aggregazione aziendale, negli schemi di bilancio i dati comparativi riferiti all'esercizio precedente (T-1) sono quelli della banca acquirente ai sensi dell'IFRS 3. Per quanto concerne</p>

1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea possono essere ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse:

a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede sociale o la pubblicazione nel sito internet della società controllante;

b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;

c) accertino che le società controllate

i) forniscano al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

ii) dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della società controllante comunica senza indugio alla Consob ed al gestore del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate che non rivestono significativa rilevanza, individuate secondo le disposizioni di cui al titolo VI, capo II, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 1999 e successive modificazioni.

⁴³ Cfr. nota precedente.

⁴⁴ Art. 16 Regolamento Mercati (“Condizioni che inibiscono la quotazione di azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società”) vedi tabella, num. 14.

⁴⁵ Art. 17 Regolamento Mercati (“Condizioni per la quotazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni”) vedi tabella, num. 15.

⁴⁶ Data di pubblicazione 2 novembre 2021; applicato a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021.

⁴⁷ Disposizione applicabile alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 87/92.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
	<i>bancario: schemi e regole di compilazione”)</i>		<p>l'esigenza di favorire la comparabilità dei dati relativi agli esercizi (T) e (T-1), un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio può essere fornito nella “<i>Relazione sulla gestione</i>” (cfr. paragrafo 8).</p> <p>Le banche che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria, nel bilancio dell'esercizio successivo a quello di chiusura di tale procedura come dati dell'esercizio (T-1) considerano quelli risultanti dal bilancio di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d'Italia. Nella “<i>Relazione sulla gestione</i>” possono essere forniti dati pro-forma che raffrontano i dati relativi al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria con quelli dell'amministrazione straordinaria riferiti a un periodo di pari durata.</p>
18	<p>Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 VII aggiornamento (“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”)</p>	<p>Capitolo 2, paragrafo 8</p> <p><i>La relazione sulla gestione</i>⁴⁸</p>	<p>Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa, sull'andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato nonché sui principali rischi e incertezze che l'impresa affronta.</p> <p>Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario.</p> <p>Dalla relazione devono anche risultare:</p> <p>a) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>b) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>c) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;</p> <p>d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole;</p>

⁴⁸ Disposizione applicabile alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 87/12.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>e) gli indicatori fondamentali dell'operatività dell'impresa nonché informazioni attinenti all'ambiente e al personale;</p> <p>f) eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa (parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura") sugli obiettivi e sulle politiche dell'impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di variazione dei flussi finanziari);</p> <p>g) i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditività, inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l'impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonché le politiche d'investimento adottate dall'impresa per mantenere e migliorare i risultati economici, inclusa la politica di distribuzione degli utili.</p> <p>Nel caso di operazioni di aggregazione aziendale (ad esempio, operazioni di fusione per incorporazione) può essere fornito un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio riferiti all'esercizio di riferimento del bilancio (T) e quello precedente (T-1) al fine di favorire la comparabilità dei dati tra gli esercizi (T) e (T-1).</p> <p>Le banche che chiudono la procedura di amministrazione straordinaria con la restituzione alla gestione ordinaria possono fornire dati pro-forma che raffrontano i dati relativi al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria con quelli dell'amministrazione straordinaria riferiti a un periodo di pari durata.</p> <p>Ove opportuno occorre indicare i riferimenti agli importi riportati negli schemi del bilancio nonché eventuali ulteriori precisazioni in merito ai medesimi.</p>
19	<p>Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005</p> <p>VII aggiornamento ("Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione")</p>	<p>Capitolo 3, paragrafo 8</p>	<p>Nella relazione consolidata sulla gestione:</p> <p>a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 8 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) del paragrafo suddetto;</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
		<i>La relazione sulla gestione consolidata</i> ⁴⁹	c) è incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati.
20	D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)	Art. 94 Relazione sulla gestione ⁵⁰	<p>1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:</p> <p>a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;</p> <p>b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;</p> <p>c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;</p> <p>d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;</p> <p>e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;</p> <p>e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;</p> <p>f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;</p> <p>g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;</p> <p>h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;</p>

⁴⁹ Disposizione applicabile alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93 e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 87/92.

⁵⁰ Disposizione applicabile alle imprese di assicurazione.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p><i>i)</i> l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;</p> <p><i>l)</i> i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.</p> <p><i>1-bis.</i> L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1, lettera <i>g)</i>, si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>
21	<p>D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005</p> <p>(Codice delle Assicurazioni Private)</p>	<p>Art. 100</p> <p><i>Relazione sulla gestione</i>⁵¹</p>	<p>1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:</p> <p><i>a)</i> le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;</p> <p><i>b)</i> il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;</p> <p><i>c)</i> l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;</p> <p><i>d)</i> i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;</p> <p><i>d-bis)</i> gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e</p>

⁵¹ Disposizione applicabile alle imprese di assicurazione.

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.</p> <p>1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle società incluse nel consolidamento.</p>
22	D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015 ⁵²	Art. 37 <i>Contenuto delle relazioni sulla gestione</i> ⁵³	<p>1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.</p> <p>2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi</p>

⁵² Il D. Lgs. 136/15 ha abrogato il D. Lgs. 87/92. A tale riguardo si veda l'art. 48 del D. Lgs. 136/15 il quale dispone quanto segue: "1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. 2. Nei confronti dei soggetti che possono continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli intermediari non IFRS, ai fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e degli atti emanati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".

⁵³ Disposizione applicabile agli intermediari non IFRS. A norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D. Lgs. 136/15 per "intermediari non IFRS" si intendono "gli operatori del microcredito e i confidi minori".

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p> <p>b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;</p> <p>c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>d) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;</p> <p>f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <p>1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;</p> <p>2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;</p> <p>g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
23	D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015	Art. 41 <i>Contenuto delle relazioni sulla gestione</i> ⁵⁴	<p>1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.</p> <p>2. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.</p> <p>3. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:</p> <p>a) le attività di ricerca e di sviluppo;</p>

⁵⁴ Disposizione applicabile agli intermediari IFRS. A norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. 136/15 per "intermediari non IFRS" si intendono "i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni". L'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 38/

05 richiama i seguenti soggetti "c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di partecipazione finanziaria mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
			<p>b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;</p> <p>c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;</p> <p>d) l'evoluzione prevedibile della gestione;</p> <p>e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;</p> <p>f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari; <p>g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.</p> <p>4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.</p> <p>5. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.</p>

N.	FONTE	NORMA	DISPOSIZIONE
24	Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015		Comunicazione in merito all'applicazione degli Orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 sugli Indicatori Alternativi di Performance.

Appendice 2 (Rif. Parr.: A33 e A39)

Esempi di paragrafi di giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e sulla loro conformità alle norme di legge nonché di dichiarazione su eventuali errori significativi

- Esempio 1: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 – Società soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 – Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati – Giudizio sul bilancio senza modifica - Relazione sulla gestione e informazioni di cui alle disposizioni dell'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98 coerenti con il bilancio e conformi alle norme di legge; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare.
- Esempio 2: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 oppure norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 – Ente di Interesse Pubblico non rientrante nell'art. 16, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 39/10 oppure Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico - Giudizio sul bilancio senza modifica - Relazione sulla gestione coerente con il bilancio e conforme alle norme di legge; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare.
- Esempio 3: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Ente del terzo settore - Giudizio sul bilancio senza modifica – Sezione “Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione coerente con il bilancio e conforme alle norme di legge; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare.
- Esempio 4: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 - Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico – Giudizio sul bilancio con modifica per errori significativi e indicazione degli effetti della modifica sul bilancio ai fini del giudizio sulla coerenza e conformità, nonché della dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.

- Esempio 5: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 - Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico – Giudizio sul bilancio con modifica per limitazioni alle procedure di revisione i cui effetti sono significativi ma non pervasivi e indicazione dei possibili effetti della modifica sul bilancio ai fini del giudizio sulla coerenza e conformità, nonché della dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.
- Esempio 6: Bilancio redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione configurato per soddisfare le comuni esigenze di informazioni finanziarie di una vasta gamma di utilizzatori - Norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio – Società non soggetta alle disposizioni dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98 - Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico – Giudizio sul bilancio negativo e dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e sulla conformità della stessa alle norme di legge; dichiarazione di impossibilità di rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.

Esempio 1

Include le seguenti circostanze:

- Società soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
- Ente di Interesse Pubblico: società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati;
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
- Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell'impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05;
- Giudizio senza modifica sul bilancio;
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa italiana (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari, e sulla loro conformità alle norme di legge: il giudizio è senza modifica; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare).

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 16 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato]

(omissis)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 e dell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 58/98

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la loro coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la loro conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, co. 4, del D.Lgs. 58/98, con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sono redatte in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell'incarico
Firma del responsabile dell'incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico]

Esempio 2

Include le seguenti circostanze:

- Società non soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
- Ente di Interesse Pubblico non rientrante nell'art. 16, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 39/10 oppure Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
- Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell'impresa in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea e ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 38/05 oppure alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
- Giudizio senza modifica sul bilancio;
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità alle norme di legge: il giudizio è senza modifica; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare).

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI [DEGLI ARTT. 14 E 16][DELL'ART. 14] DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato]

(omissis)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell'incarico
Firma del responsabile dell'incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico]

Esempio 3

Include le seguenti circostanze:

- Ente del terzo settore che non esercita attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il cui bilancio è sottoposto a revisione legale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/17 (nel seguito CTS);
- Giudizio senza modifica;
- Il sistema di amministrazione e di controllo è costituito dall'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del CTS e dall'organo di controllo di cui all'art. 30 del CTS, entrambi collegiali;
- Il bilancio è redatto dall'organo di amministrazione dell'ente (nel caso specifico il consiglio direttivo) in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione (quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale);
- Giudizio senza modifica sul bilancio;
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità dell'organo di amministrazione per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della sezione "Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie" inclusa nella relazione di missione e sulla sua conformità alle norme di legge: il giudizio è senza modifica; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione che non esiste nulla da riportare).

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI [DELL'ART. 14] DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]

Agli associati di ABC

Relazione sul bilancio d'esercizio

(omissis)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Il consiglio direttivo di ABC è responsabile per la predisposizione della sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione di ABC al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione con il bilancio d’esercizio di ABC al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, la sezione “Illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie” inclusa nella relazione di missione è coerente con il bilancio d’esercizio di ABC al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell’incarico
Firma del responsabile dell’incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell’incarico]

Esempio 4

Include le seguenti circostanze:

- Società non soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
- Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
- Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell'impresa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
- Giudizio con modifica sul bilancio a causa di errori significativi ma non pervasivi;
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità alle norme di legge; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione degli effetti della modifica sul bilancio).

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato]

(omissis)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio con rilievi ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul bilancio[d'esercizio][consolidato], la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell'incarico
Firma del responsabile dell'incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico]

Esempio 5

Include le seguenti circostanze:

- Società non soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
- Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
- Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell'impresa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
- Giudizio con modifica sul bilancio a causa di limitazioni alle procedure di revisione i cui effetti sono significativi ma non pervasivi;
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;

In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità alle norme di legge; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10: indicazione dei possibili effetti della modifica sul bilancio).

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato]

(omissis)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio con rilievi ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Ho] [Abbiamo] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A [mio][nostro] giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” della Relazione sul bilancio[d'esercizio][consolidato], la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] ed è redatte in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non [ho][abbiamo] nulla da riportare oltre a quanto già sopra evidenziato.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell'incarico
Firma del responsabile dell'incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico]

Esempio 6

Include le seguenti circostanze:

- Società non soggetta alle disposizioni dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98;
- Ente diverso da quelli di Interesse Pubblico;
- Sistema di amministrazione e di controllo tradizionale;
- Il bilancio è redatto per scopi di carattere generale dagli amministratori dell'impresa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
- Giudizio negativo sul bilancio;
- I termini dell'incarico di revisione rispecchiano la descrizione di responsabilità degli amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- In aggiunta alla revisione contabile del bilancio, il revisore ha altri obblighi di reportistica previsti dalla normativa nazionale (giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità alle norme di legge; dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10. A causa dell'inattendibilità del bilancio, viene dichiarata l'impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e sulla sua conformità alle norme di legge nonché l'impossibilità di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.

RELAZIONE [DEL REVISORE][DELLA SOCIETA' DI REVISIONE] INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

[integrare in base alle ulteriori norme di riferimento]

Agli Azionisti della ABC S.p.A.

Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato]

(omissis)

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Impossibilità di esprimere un giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della ABC S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio [d'esercizio][consolidato] e la sua conformità alle norme di legge.

[Sono stato incaricato] [Siamo stati incaricati] di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC S.p.A. [del gruppo ABC] al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo” della Relazione sul bilancio [d'esercizio][consolidato], non [sono] [siamo] in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio] [consolidato] della ABC S.p.A al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

[Nome Cognome del revisore
Firma del revisore
Data della relazione di revisione
Sede del revisore]

[Denominazione della società di revisione
Nome Cognome del responsabile dell'incarico
Firma del responsabile dell'incarico
Data della relazione di revisione
Sede del revisore responsabile dell'incarico]